

# **COMUNE DI CONCOREZZO**

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER LA  
REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI,  
NONCHE' PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

**Articolo 18, comma 1 e 2, della Legge 11.2.1994, n. 109, come modificati  
dall'art. 13, comma 4, della Legge 17.05.99, n. 144 e dall'art. 3, comma 29  
della Legge 24.12.2003, n. 350**

Approvato con deliberazione della G.C. n. 225 del 5.7.2001, come modificato con  
deliberazione di G.C. n. 82 del 1.4.2004.  
*(modifiche al testo in corsivo nerettato)*

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

## **PREMESSA**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione e definizione**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono emesse allo scopo di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 18, comma I e II della L. 11.02.94, n. 109, così come successivamente modificate.

La Legge 11.02.94, n. 109 ed il suo Regolamento Generale di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999, n.554, verranno, nel seguito del presente Regolamento, indicati anche più semplicemente come Legge e Regolamento Generale.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nella prima annualità di valenza del Programma stesso, previsti dall'art. 14 della Legge, saranno di seguito indicati anche come Programma ed Elenco.

## **PARTE I**

### **LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

#### **Art.2**

##### **La programmazione dei Lavori Pubblici**

L'Ente assume ,nel soddisfacimento dei bisogni della propria Comunità, il metodo della programmazione dei Lavori Pubblici, in conformità e con le conseguenze previste dalla Legge e dal Regolamento Generale.

Il programma, redatto, a seguito di studi sintetici e di fattibilità, per categorie di Lavori ed in ordine di priorità, dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21.06.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27.06.2000.

L'Elenco annuale, redatto anch'esso in conformità allo schema tipo di cui al comma precedente, costituisce aggiornamento e sviluppo dei Lavori previsti nel Programma per la prima annualità.

Lo schema di Programma e l'Elenco annuale, adottati con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre dell'anno precedente, saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune per almeno 60 giorni consecutivi.

Chiunque potrà prenderne visione e presentare suggerimenti circa il loro contenuto.

Scaduto il termine di pubblicazione, lo schema di Programma e l'Elenco annuale, resi definitivamente conformi agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione, saranno approvati contestualmente al Bilancio di Previsione stesso, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'art. 174 del T.U.E.L.

**Art.3**  
**L'attività tecnica di programmazione, progettazione e realizzazione  
dei Lavori Pubblici.**

L'attività tecnica relativa alla programmazione, alla sovrintendenza, alla progettazione ed al collaudo dei Lavori Pubblici è svolta da:

- 1) Dirigente competente;
- 2) Responsabile unico del procedimento;
- 3) Incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- 4) Incaricato della redazione del Piano per la Sicurezza;
- 5) Incaricato della Direzione dei Lavori;
- 6) Incaricato della redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo; nonché dai collaboratori delle figure professionali di cui sopra.

Ciascun professionista, a prescindere dalla circostanza che sia vincolato con l'Ente da un rapporto di lavoro dipendente o da un incarico libero professionale, deve concorrere con la sua opera affinché il lavoro sia portato a termine secondo il crono-programma approvato, con il migliore risultato possibile e la minore spesa impiegabile.

In caso di necessità, derivante da un apporto non coerente con quanto sopra, l'Ente potrà, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato della Giunta Municipale, senza indennizzo e fatta salva qualsiasi altra prerogativa esercitabile, procedere alle sostituzioni di quelle figure che risultino inadempienti.

**Art.4**  
**Dirigente competente alla formazione  
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici**

Il Dirigente competente alla formazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici è il funzionario apicale dell'Area Tecnica il quale, nel seguito del presente Regolamento, sarà indicato più semplicemente come Dirigente competente.

Il Dirigente competente, il quale esercita tutte le funzioni previste dalla Legge e dal Regolamento Generale, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione e dell'allegato Programma dei Lavori Pubblici, provvederà:

1. Immediatamente:
  - a. a verificare che ciascun lavoro previsto nell'Elenco appena approvato possa essere portato a compimento dal Responsabile unico già nominato entro i tempi previsti nel crono-programma.
2. Entro il successivo mese di settembre:
  - b. ad attivare la Giunta Comunale affinché la stessa, sulla base dei bisogni e delle esigenze da soddisfare, nonché delle indicazioni contenute nel Programma approvato, definisca i lavori da includere nel prossimo Elenco e, su una sua proposta, nomini i Responsabili unici dei singoli interventi;
  - c. a collaborare con la Giunta Comunale per la individuazione, previ studi sintetici e, ove necessari, di fattibilità (interventi di importo superiore a 20 milioni), dei lavori da includere, sulla base del programma elettorale presentato dal Sindaco e delle

linee guida approvate dal Consiglio Comunale, nell'ultima annualità del Programma da approvarsi col prossimo Bilancio di Previsione;

- d. a curare che, prima dell'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale approvi i progetti preliminari, ove necessari, degli interventi da includersi nell'Elenco annuale.

Il Dirigente Competente verifica e promuove, fatte salve le prerogative del Responsabile Unico, tutti i provvedimenti affinché la programmazione sia portata a termine e gli investimenti siano realizzati in conformità ai progetti approvati.

Il Dirigente Competente, se in possesso dei requisiti di legge, può assolvere a tutte le altre funzioni previste nei successivi articoli 5,6,7,8 e 9, limitatamente alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con la sola esclusione della ipotesi di cui all'art. 7, comma 4° del Regolamento.

### **Art. 5** **Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere individuato, nei modi previsti all'articolo precedente, tra il personale tecnico del Comune che, in possesso delle condizioni per procedere direttamente alla progettazione, appartenga alla categoria professionale D.

In casi determinati o, comunque, per opere non complesse, potrà essere nominato, quale Responsabile Unico del procedimento anche personale appartenente alla categoria professionale C, purché in possesso delle condizioni necessarie per la redazione del progetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento esercita tutte le prerogative ed assume tutte le responsabilità previste, per tale figura, dalla Legge e dal Regolamento Generale.

Lo stesso sovrintende alla esecuzione e risponde verso l'Ente della realizzazione del lavoro nei modi e nei termini previsti dalla programmazione, dalla progettazione e dal contratto.

Egli attiva gli organi dell'Ente ogni qualvolta occorra assumere atti indispensabili per la corretta esecuzione del lavoro o, comunque, si renda necessario rivedere i provvedimenti già adottati.

Nei casi previsti dall'art. 7, comma 5, della Legge, il Responsabile Unico del Procedimento potrà essere coadiuvato da personale esterno da individuarsi con la procedura di scelta ivi indicata.

Il Responsabile Unico del Procedimento, se in possesso dei requisiti di legge, può assolvere, nei limiti delle proprie competenze professionali, a tutte le altre funzioni previste nei successivi articoli 6,7,8 e 9, limitatamente alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con la sola esclusione delle ipotesi di cui all'art. 7, comma 4° del Regolamento.

## **Art. 6** **Incaricato della progettazione**

I progetti dei lavori pubblici sono redatti, in tutte le loro fasi, dal personale appartenente all'Ufficio Tecnico comunale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l'espletamento di tali prestazioni :

- a) Abilitazione all'esercizio della professione;
- b) In assenza dell'abilitazione, nei limiti previsti dal titolo professionale, purchè in possesso dell'anzianità di servizio e degli altri requisiti di cui all'art. 17 della Legge.

Salvo che non ricorrano particolari esigenze, il Tecnico incaricato della progettazione preliminare provvederà anche alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

In caso di comprovata necessità derivante dalla specialità tecnica del lavoro da progettare, gli incaricati interni della progettazione potranno essere coadiuvati da professionisti esterni esperti in settori particolari ad alta specializzazione, nominati nel rispetto dell'ordinamento dell'Ente.

In presenza di carenza di organico oppure di difficoltà a rispettare i tempi della progettazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in presenza delle altre condizioni previste dall'art. 17 della Legge, la progettazione potrà essere affidata all'esterno dell'Ente con le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento.

La sussistenza dei presupposti per l'affidamento degli incarichi di progettazione all'esterno sarà accertata e certificata dal Responsabile del Procedimento.

Gli incarichi di progettazione saranno conferiti in tempo utile per la redazione delle varie fasi di progettazione.

Il progettista può assolvere, purchè in possesso dei requisiti di Legge, a tutte le altre funzioni previste nei successivi articoli 7,8 e 9, limitatamente alla emissione del solo certificato di regolare esecuzione.

Il Comune assume, a proprio carico, il premio per la copertura assicurativa dei progettisti interni per i rischi professionali derivanti da tale attività.

Le polizze saranno stipulate dai dipendenti direttamente. I relativi oneri saranno rimborsati dal Comune dietro presentazione delle polizze assicurative, debitamente quietanzate.

## **Art. 7** **Incarico della redazione del Piano per la sicurezza**

Il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14.08.1996, n. 494, ove necessario, sarà redatto dal Personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale in possesso dei requisiti di Legge, e, per quanto possibile, dal funzionario incaricato della progettazione.

Il Redattore del Piano assumerà, a norma degli artt. 4 e 5 dello stesso D. Lgs. 14.08.1996, n. 494, le funzioni di competenza del Coordinatore per la progettazione.

Per il conferimento dell'incarico a personale esterno, trova applicazione quanto previsto, allo stesso scopo, al precedente art. 6.

L'incaricato della redazione del Piano di Sicurezza può assolvere, purchè in possesso dei requisiti di Legge, a tutte le altre funzioni previste ai successivi articoli 8 e 9, limitatamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

## **Art. 8 Incaricati della Direzione dei Lavori**

L'Ufficio di Direzione dei Lavori di cui all'art. 27 della Legge viene individuato, nell'ambito del personale addetto al Settore Tecnico del Comune.

Prima dell'inizio dei lavori, salvo che non si sia provveduto in precedenza, sarà nominato, su proposta del Dirigente Competente, il Tecnico che, in possesso dei requisiti di Legge, assumerà le funzioni di Direttore dei Lavori, nonché, in presenza dei presupposti di cui all'art. 123 del Regolamento, uno o più assistenti con funzioni di Direttori Operativi o di Ispettori di Cantiere.

Per il conferimento dell'incarico a personale esterno, il quale potrà essere limitato anche a tutte o parte delle funzioni di cui all'art. 125 del Regolamento, vale quanto previsto, allo stesso scopo, al precedente art. 6.

In caso di affidamento dell'incarico di progettazione all'esterno dell'Ente, l'attività di direzione dei lavori è conferita, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

Il Direttore dei Lavori può assolvere alle funzioni previste dal successivo art. 9, limitatamente alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

## **Art. 9 Incaricati della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e delle operazioni di collaudo**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso, nei limiti di cui all'art. 28 della Legge, dall'incaricato della Direzione Lavori.

Le operazioni di collaudo, finale od in corso d'opera, sono attuate da dipendenti comunali addetti al Settore Tecnico che, in possesso del Diploma di Laurea di Ingegneria od in Architettura, non svolgano o non abbiano svolto sui lavori stessi alcune delle attività di cui ai precedenti articoli.

Nel caso in cui i lavori richiedano l'apporto di più professionalità, il collaudo potrà essere affidato ad una commissione di tre membri, dei quali un professionista potrà essere in possesso della Laurea in Geologia o in Scienze Agrarie e Forestali.

Per il conferimento dell'incarico a personale esterno, trova applicazione quanto previsto, allo stesso scopo, al precedente art. 6 ed all'art. 188 del Regolamento.

La commissione di collaudo non può essere mai, così come previsto dall'art. 188, comma V, del Regolamento, composta congiuntamente da professionisti esterni e dipendenti dell'Ente.

## **Art. 10 Collaboratori**

Sono collaboratori quei dipendenti comunali che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, coadiuvano il tecnico incaricato di una o più funzioni previste nei precedenti articoli 5,6,7,8 e 9, sia a livello tecnico che amministrativo.

I collaboratori sono individuati all'atto del conferimento dell'incarico al titolare.

Con tale provvedimento, verrà quantificato, nel rispetto delle quote di cui all'art. 12, il valore percentuale da attribuire ai singoli collaboratori.

**Art. 11**  
**Determinazione incentivo per la realizzazione dei Lavori Pubblici**

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge, una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, *al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune, come modificato dall'art. 3, comma 29, della Legge 350/2003*, sarà ripartita tra il personale *dipendente ( a tempo indeterminato o determinato)*, incaricato delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 5,6,7,8,9 e 10.

L'incentivo è dovuto su tutti i lavori per i quali occorre preventivamente indicare una progettazione nelle sue varie fasi. Sono compresi anche i lavori relativi alla manutenzione ordinaria, quando la stessa riguardi un'opera determinata preventivamente, i cui lavori siano previsti in una specifica progettazione di livello esecutivo.

La spesa sarà accollata direttamente agli stanziamenti previsti per il finanziamento dei lavori.

La percentuale effettiva da attribuire per ciascun lavoro è determinata in considerazione dell'entità dei lavori, secondo i seguenti criteri:

- a) importo dei lavori a base di gara inferiore a 150.000 Euro = 2%
- b) importo dei lavori a base di gara compreso tra 150.000 Euro ed 1.000.000 di Euro = 1,9%
- c) importo dei lavori a base di gara superiore ad 1.000.000 di Euro = 1,8%

La percentuale di cui alle precedenti lettere b) e c) può essere aumentata sino a raggiungere il massimo del 2%, secondo i seguenti criteri:

- 1) lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero, con o senza ampliamento = + 0,1%
- 2) lavori concernenti immobili soggetti a vincolo ambientale o architettonico e storico = + 0,1%
- 3) lavori che richiedono studi ed accertamenti particolari = + 0,1%
- 4) Interventi che richiedono relazioni specifiche per il rilascio di pareri, visti e nulla-osta di legge = + 0,1%
- 5) Interventi che necessitano di particolari relazioni per l'attestazione delle risposdenze a specifiche disposizioni di legge = + 0,1%

La percentuale effettiva da accordare per i singoli lavori sarà definita contestualmente alla nomina del Responsabile del Procedimento di cui al punto precedente art. 4, lett. b). Essa potrà essere rivista anche successivamente, sulla base di una motivata proposta del Dirigente Competente.

**Art. 12**  
**Attribuzione incentivo per la realizzazione dei Lavori Pubblici**

L'incentivo per la realizzazione dei Lavori Pubblici, quantificato in conformità a quanto previsto dall'articolo precedente, sarà ripartito come segue:

1) Responsabile unico del procedimento		= 15%
2) Incaricato della progettazione		
	Preliminare: 10	
	Definitiva: 17	
	Esecutiva: 20	
	-----	
	47	= 47%
3) Incaricato della redazione del Piano per la Sicurezza		= 8%
4) Incaricato della direzione dei lavori		= 25%
5) Incaricato della redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo		= 5%

Le percentuali indicate sopra sono comprensive anche delle quote da attribuire ai collaboratori di cui al precedente art. 10, in misura pari al 10% delle quote stesse.

***In caso di particolari complessità nello svolgimento di alcuni degli incarichi, debitamente motivati, il Dirigente Competente può incrementare tutte le percentuali unitarie di cui al 1° comma del 10%, fermo restando il risultato complessivo.***

Le prestazioni che saranno eventualmente svolte da professionisti esterni produrranno, agli effetti dell'incentivo, economia di spesa.

Le eventuali consulenze attribuite a professionisti esterni per l'espletamento degli incarichi di cui al presente articolo da parte di personale interno produrranno una corrispondente riduzione delle relative quote di incentivo e, conseguentemente, agli effetti dell'incentivo, una economia di spesa.

Subito dopo la sua nomina, il Responsabile del Procedimento proporrà al Direttore Generale uno schema di Determinazione con l'indicazione precisa dell'incentivo e dei destinatari delle varie quote.

Detto provvedimento potrà essere modificato, su proposta del Responsabile del Procedimento, anche successivamente, in considerazione dell'apporto effettivo prestato da ciascun interessato.



**PARTE II**  
**LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

**Art. 13**  
**Affidamento degli Atti di Pianificazione**

Quando sussista la necessità di redigere varianti al Piano Regolatore Generale ai Piani Attuativi dello stesso o qualsiasi Atto di Pianificazione comunque denominato, purchè di iniziativa pubblica, la Giunta Comunale provvede a conferire l'incarico al personale comunale che, addetto al Settore Tecnico, risulta essere in possesso dei requisiti di Legge.

Il provvedimento individua:

- A) il Responsabile del procedimento, il quale redigerà e sottoscriverà gli atti;
- B) i collaboratori tecnici ed amministrativi che, addetti al Settore Tecnico, coadiuveranno il Responsabile del Procedimento nella redazione degli atti;
- C) un crono-programma relativo alla predisposizione ed all'approvazione degli atti;
- D) l'ammontare dell'incentivo di cui al successivo articolo 14.

Per l'affidamento dell'incarico a professionisti esterni, vale quanto previsto, allo stesso scopo, al precedente articolo 6.

**Art. 14**  
**Incentivo per la redazione degli atti di pianificazione**

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge, una somma pari al 30% delle tariffe professionali relative alla redazione dell'atto di pianificazione è attribuita al personale dipendente dell'Ente (*a tempo indeterminato o determinato*), di cui al precedente art. 13.

Tale somma, *al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune, come modificato dall'art. 3, comma 29, della Legge 350/2003*, dovrà essere ripartita su proposta del Responsabile, in rapporto al grado ed alla qualità delle prestazioni offerte dai collaboratori.

In caso di consulenze di professionisti esterni, la percentuale sopra indicata sarà soggetta a riduzione proporzionata ai compensi corrisposti.

Per la quantificazione ed attribuzione dell'incentivo in questione, trova applicazione, per la parte compatibile, quanto previsto al precedente art. 12, commi 2°, 3°, 4° e 5°.

**PARTE III**  
**DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE  
DEI LL.PP. E A QUELLO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI  
PIANIFICAZIONE**

**Art. 15**  
**Corresponsione dell'incentivo**

L'incentivo per la programmazione e realizzazione dei Lavori Pubblici sarà corrisposto, per quote, al termine di ciascuna fase di incarico.

L'incentivo per la realizzazione degli atti di pianificazione sarà liquidato *nella misura del 50% dopo la consegna e la verifica della completezza degli elaborati da parte del Dirigente Competente. Il restante 50% sarà liquidato dopo l'approvazione definitiva dell'atto di pianificazione.*

La Giunta Comunale, qualora accerti che gli incarichi hanno avuto svolgimento con gravi, immotivate, carenze rispetto agli obiettivi previsti potrà, sentito preventivamente il Dirigente competente e su conforme parere del nucleo di valutazione, ridurre le singole quote di incentivo.

La relativa economia sarà utilizzata per sostenere specifici progetti del settore tecnico o, previa concertazione con le rappresentanze dei dipendenti, la produttività collettiva.

#### **Art. 16** **Verifica andamento degli incarichi**

Il Responsabile del Procedimento dei Lavori Pubblici ed il Responsabile della redazione degli atti di pianificazione debbono segnalare in qualsiasi momento al Dirigente competente, i fatti che impediscono o ritardano il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il Dirigente Competente relazionerà periodicamente all'Assessore alla partita e, ove necessario, alla Giunta Comunale.

Il nucleo di valutazione deve procedere a verifiche periodiche circa lo svolgimento degli incarichi e proporre gli eventuali rimedi affinché siano rispettati gli obiettivi prefissi.

La Giunta Comunale, sulla base delle segnalazioni e delle proposte di cui ai commi precedenti, individuerà nuovi obiettivi o necessitando, sostituirà, il personale precedentemente incaricato.

#### **Art. 17** **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge e nel Regolamento generale di attuazione della stessa, nonché alla normativa, sia speciale che generale, regolante la materia.

#### **Art. 18** **Norme transitorie**

*Le modifiche al presente Regolamento troveranno applicazione in relazione agli incarichi affidati in epoca successiva al 1.1.2004.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dr. Michele Boccella

**IL SINDACO**  
dr. Alberto Bernareggi